

Codice DB1906

D.D. 11 marzo 2014, n. 57

L.r. 18/1994 e s.m.i., articoli 15 e 16: fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali e DGR n. 4-6207 del 2 agosto 2013 - Affidamento della gestione del programma di interventi a Finpiemonte S.p.A. e approvazione dello schema di contratto.

Vista la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i., con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell' *in house providing*) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

visto in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera a) della l.r. 17/2007 che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche ed integrazioni;

visti in particolare gli articoli 15 e 16 della l.r. 18/1994 che prevedono rispettivamente l'istituzione di un fondo di garanzia al fine di facilitare l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e loro consorzi e l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati ai medesimi soggetti sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale;

considerato che la gestione dei predetti fondi è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese, ora Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposite convenzioni;

visto l'articolo 2, comma 4 della l.r. 17/2007 che prevede che gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. siano regolati in conformità ai principi contenuti nell'apposito "schema di convenzione tipo" approvato dalla Giunta regionale;

vista la DGR n. 2-13588 del 22 marzo 2010 avente ad oggetto "Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A., approvazione dello schema di convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e lo schema di contratto tipo – art. 2, comma 4, l.r. 17/2007";

vista la DGR n. 4-6207 del 2 agosto 2013 con la quale è stato approvato il programma degli interventi di cui all'articolo 16, comma 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i. ed è stato stabilito che gli interventi a favore delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 18/1994, indicati all'allegato A del predetto provvedimento, sono affidati alla gestione di Finpiemonte S.p.A. al fine di garantire:

- la continuità gestionale dei fondi già istituiti;
- la complessiva gestione dei fondi che comprende anche le verifiche sulla rendicontazione dei contributi, tenuto conto dell'impossibilità per la struttura regionale di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e professionali attualmente a disposizione;

dato atto che la Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia, competente in materia di cooperazione sociale, ha elaborato uno schema di contratto finalizzato alla regolamentazione di tale affidamento,, trasmesso a Finpiemonte S.p.A. per acquisire eventuali proposte di modifica od integrazione, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2, della citata "Convenzione Quadro";

preso atto che il Consiglio di Amministrazione della Finpiemonte S.p.A. in data 5 dicembre 2013 ha approvato la proposta di contratto;

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento CE n. 1988 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale),

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015);

in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale con provvedimento n. 4-6207 del 2 agosto 2013;

determina

Di approvare la proposta di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a disciplinare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e funzioni connesse alla gestione dei Fondi di garanzia e di rotazione di cui alla l.r. 18/1994 e s.m.i.;

di dare atto che la copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei fondi di garanzia e di rotazione di cui alla l.r. 18/1994 e s.m.i. è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e, secondariamente, con la dotazione del fondo nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 30, comma 1 e seguenti della "Convenzione Quadro" sopra citata;

di dare altresì atto che la convenzione approvata con D.D. n. 96 del 24 marzo 2011 e stipulata con Finpiemonte S.p.A. è revocata dalla data della stipula del contratto approvato con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Allegato

Il Dirigente
Patrizia Camandona

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI BENEFICI PREVISTI AGLI ARTICOLI 15, 16 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1994, N. 18 – (NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 – DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Regionale Politiche Sociali e politiche per la famiglia, in persona del Direttore responsabile dott.ssa Raffaella Vitale, (omissis), domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Bertola, 34- C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Monica Tardivo, coadiutore temporaneo del notaio Caterina BIMA di Torino, in data 4 marzo 2011, repertorio n. 115648/27515, registrata a Torino in data 18 marzo 2011, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2013, nel seguito “Finpiemonte”

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

- con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque

denominati;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*" (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto
 - Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- l'art. 15 della legge regionale 18/1994 e s.m.i. prevede la costituzione di un fondo di garanzia al fine di facilitare l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e loro consorzi;
- l'art. 16 della legge regionale 18/1994 e s.m.i. prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali, attraverso un apposito fondo di rotazione e sulla base del programma di interventi approvato dalla Giunta regionale;
- i predetti articoli prevedono che la Giunta regionale affidi la gestione del fondo di garanzia e del fondo di rotazione ad un soggetto gestore;
- la gestione dei predetti Fondi è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da apposite convenzioni e da atto aggiuntivo approvati con D.G.R. n° 28 – 43928 del 20.03.1995, con D.G.R. n. 69 - 4336 del 5.11.2001 e D.D. n. 96 del 24.03.2011;
- con D.G.R. n. 4 - 6207 del 02.08.2013 la Giunta regionale ha approvato il

programma degli interventi che specifica, tra l'altro: i beneficiari; l'importo massimo degli incentivi; le priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività; le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi; le modalità di gestione degli strumenti di intervento; i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei finanziamenti agevolati;

- le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte a gestire il Fondo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione del "Fondo per i finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative sociali", di seguito "Fondo", che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4-6207 del 02.08.2013, richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) la gestione del procedimento di accesso al finanziamento e alla garanzia, articolato nelle attività di:
 - ricezione (anche in via telematica) ed istruttoria di legittimità delle domande di finanziamento;
 - adozione del provvedimento finale di concessione e di diniego del beneficio, nonché dei provvedimenti e degli atti connessi, su parere vincolante del Comitato Tecnico;

- notificazione degli atti e dei provvedimenti sopraindicati ai beneficiari delle agevolazioni;
- b) la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (integrazioni e rendicontazioni finali);
- c) l'erogazione del finanziamento e la concessione della garanzia;
- d) la gestione dei rientri del fondo rotativo e delle eventuali escussioni della garanzia;
- e) i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che dovrà essere richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite della struttura regionale), anche mediante l'insinuazione, anche tardiva, nelle procedure concorsuali e fallimentari;
- f) le attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate quali l'assistenza e l'informazione all'utenza nella fase successiva alla presentazione delle domande;
- g) la consultazione e l'implementazione dei registri e delle banche-dati predisposte per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dai Programmi di Intervento (divieti di cumulo, del limite "de minimis", sussistenza di determinati requisiti d'accesso al beneficio, ecc.);
- h) procedura di scarico automatico e periodico dei dati in regime de minimis, da inviare al sistema SMAIL predisposto dal CSI-Piemonte; Il sistema SMAIL provvederà, a sua volta, ad inoltrare i dati ricevuti al Sistema Informativo BDA (Banca Dati Anagrafica) del Ministero dello Sviluppo Economico;
- i) il controllo della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari delle agevolazioni erogate da Finpiemonte tramite il "Fondo";
- j) l'adozione degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca, risoluzione) e la richiesta di restituzione del finanziamento e dell'agevolazione indebitamente fruita;
- k) la realizzazione dei controlli di primo livello – documentali e in loco - inerenti i soggetti beneficiari e le operazioni finanziate e realizzate; nonché la collaborazione e la fornitura di documentazione per lo svolgimento dei controlli in loco espletati dalla Regione;
- l) la collaborazione con l'Osservatorio regionale della cooperazione, incaricato di analizzare l'impatto degli incentivi dell'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004 e s.m.i. sul territorio piemontese, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui;
- m) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salva la facoltà della Regione di intervenire "ad adiuvandum" e di costituirsi parte civile nel giudizio penale);

- n) la sorveglianza ed il monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni agevolate e realizzate;
- o) la rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività nell'esercizio delle funzioni affidate;
- p) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito del presente contratto;
- q) rientra fra le prestazioni oggetto del presente affidamento il supporto tecnico per la predisposizione della modulistica relativa alle domande per l'accesso ai benefici del Fondo, che Finpiemonte è tenuta a fornire su richiesta della Regione.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;
- b) l'assistenza alle società cooperative a mutualità prevalente e ai loro Consorzi prima della presentazione delle domande;
- c) l'adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di finanziamento (modifiche di legge, definizione dei contenuti delle Norme di Attuazione, atti di programmazione delle risorse, ecc.), i rapporti con le sezioni regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, con altre amministrazioni pubbliche e con l'Unione Europea, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico ed operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- d) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e di controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia - l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Fondo, fornendo dati, indicazioni e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

La Regione affida a Finpiemonte la gestione delle risorse che costituiscono la

dotazione finanziaria del Fondo per i finanziamenti a tasso agevolato e per le garanzie alle cooperative sociali. Tale dotazione è composta da tutti i versamenti effettuati a seguito di determinazioni dirigenziali effettuate sulla legge regionale 18/1994 e s.m.i. Inoltre il Fondo viene reintegrato tramite recuperi, escussioni, rendimenti attivi maturati sul fondo e dai rientri.

La Regione, sulla base della disponibilità di Bilancio, si riserva di alimentare il fondo.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2016.

Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

Le Parti concordano che per le domande presentate anteriormente alla data di sottoscrizione del presente contratto di affidamento si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione delle domande.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella D.G.R. n. 4-6207 del 02.08.2013, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Regione – Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 - Comitato tecnico di valutazione

Finpiemonte, per l'istruttoria agli interventi oggetto del presente affidamento, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da :

- un funzionario regionale (e un supplente), designato dal direttore regionale competente, che lo presiede;
- un funzionario (e un supplente) individuato da Finpiemonte;
- due esperti (e due supplenti) di cooperazione sociale designati congiuntamente dalle sezioni regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute.

Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte, per l'affidamento in oggetto, un corrispettivo annuo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro. Detto corrispettivo annuo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 25.000,00 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del Fondo e, qualora incipienti, dalla dotazione del medesimo. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 5 e seguenti dell'articolo 30 della Convenzione Quadro, il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento, e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 - Risoluzione della contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 14 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore

Regione Piemonte

Il Direttore _____